

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0000982            | 18/05/2022       |

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione del verbale di conciliazione n. 162/2022 del 05.05.2022, Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (R.G. 4080/2020).

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002027 DEL 13/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

|  |  |
|--|--|
| <b>Parere del Direttore Amministrativo</b>   | <b>Parere del Direttore Sanitario</b>  |
| <br>Firmato Digitalmente il 16/05/2022 12:30<br>Luigi FRUSCIO   | <br>Firmato Digitalmente il 17/05/2022 08:17<br>Donato SIVO         |
| <b>Il Segretario</b>   | <b>Il Direttore Generale</b>   |
| <br>Firmato Digitalmente il 18/05/2022 07:25<br>Domenico ROVETO | <br>Firmato Digitalmente il 17/05/2022 16:03<br>Antonio SANGUEDOLCE |

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 18/05/2022 08:05  
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Preso d'atto ed esecuzione del verbale di conciliazione n. 162/2022 del 05.05.2022, Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (R.G. 4080/2020).</b> |
|-----------------|---|

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

#### Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1724 del 25.09.2019, all'esito del procedimento disciplinare, è stato disposto il licenziamento senza preavviso e la conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 17.07.2019, nei confronti del dipendente di cui all'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non pubblicabile per ragioni di riservatezza);

- avverso il provvedimento sopra citato il dipendente proponeva ricorso ex art. 1, comma 47 e ss. della L. n. 92/2012 dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari, avente R.G. n. 4080/2020, per accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del provvedimento espulsivo disposto con la deliberazione n. 1724 del 25.09.2019 e, per l'effetto, ordinare all'ASL BA la reintegrazione in servizio e condannare la medesima al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura pari a ventiquattro mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre a richiedere la restituzione della somma di euro 5.155,82 a titolo di presunto danno patrimoniale;

- questa Azienda si costituiva nel giudizio R.G. 4080/2020 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso;

- all'udienza del 02.12.2021, il Giudice del Lavoro, dott. De Simone, formulava alle parti apposita proposta conciliativa, rinviando la causa all'udienza del 05.05.2022;

**Preso atto** del verbale di conciliazione n. 162/2022 del 05.05.2022, sottoscritto dalle parti all'udienza del 05.05.2022 (costituente anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragione di privacy), con cui le stesse - ad integrazione della proposta conciliativa formulata dal giudice - dichiaravano di voler conciliare la controversia di lavoro R.G. 4080/2020 alle seguenti condizioni: "*[...omissis...] reintegrazione del [...omissis...] nel posto di lavoro presso la ASL BA con decorrenza dal 16.05.2022, con derubricazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in quella conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del licenziamento (e quindi da intendersi già interamente scontata); la reintegrazione del [...omissis...], con decorrenza indicata e nelle medesime mansioni e funzioni al momento del licenziamento, decorre dalla cessazione del rapporto ai soli fini giuridici e il periodo di tempo intercorrente tra la fine della sanzione sospensiva e la reintegrazione nel posto di lavoro sarà considerata a tutti gli effetti economici, compresi quelli previdenziali, medio tempore maturati per il periodo di interruzione della prestazione lavorativa, in regime analogo a quello della aspettativa senza assegni [...omissis...]; [...omissis...] il ricorrente rinuncia fin d'ora a richiedere all'ASL BA la prosecuzione del servizio oltre la scadenza della finestra mobile successiva alla data di maturazione minima del diritto a quiescenza [...omissis...]. Il rapporto di lavoro cesserà quindi alla data del 16.02.2024 [...omissis...]*";

**Ritenuto**, pertanto, di dare esecuzione al citato verbale di conciliazione n. 162/2022 del 05.05.2022, sottoscritto dalle parti all'udienza del 05.05.2022 (R.G. 4080/2020 – Trib. Bari, sez. Lavoro);

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di prendere atto del verbale di conciliazione n. 162/2022 del 05.05.2022, sottoscritto dalle parti all'udienza del 05.05.2022 (R.G. 4080/2020 – Trib. Bari, sez. Lavoro);
- b) di dare esecuzione al verbale di conciliazione n. 162/2022 del 05.05.2022 (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non pubblicabile per ragioni di riservatezza) ovvero alle condizioni conciliative in esso indicate e, segnatamente, di disporre il reintegro in servizio, a far data dal 16.05.2022, del dipendente di cui all'allegato file privacy (non pubblicabile per ragioni di riservatezza);
- c) di demandare all'A.G.R.U. di curare i connessi adempimenti ai fini giuridici, economici e previdenziali;
- d) di stabilire che l'A.G.R.U. provvederà a notificare la presente deliberazione al dipendente (come meglio identificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza) e al suo procuratore costituito, alla Direzione Medica e Direzione Amministrativa dell'ospedale ove riprenderà servizio affinché alimentino il fascicolo personale del medesimo e lo reimmettano in servizio, all'Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento, all'Ufficio Dotazione Organica, al Settore Economico, all'Ufficio pensioni, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e alla SBL.
- e) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 470/2022), la cui violazione degli obblighi di cui al codice potrà comportare la risoluzione o decadenza dal rapporto, e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

**PROPOSTA N.RO 20220002027 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000982 DEL 18/05/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO  | NOME E COGNOME           | FIRMA  |
|--|--------------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Carabellese Angelantonio |  Firmato digitalmente il 13/05/2022 12:08 |
| Responsabile UOS/UOSD                                    | Veronico Letizia         |  Firmato digitalmente il 13/05/2022 12:19 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Quaranta Anna Maria      |  Firmato digitalmente il 13/05/2022 14:16 |